

Limite per l'utilizzo del denaro contante

Il DL 13.8.2011 n. 138, c.d. manovra di Ferragosto, ha ridotto da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 2.500,00 euro il limite per l'utilizzo del denaro contante, l'emissione di assegni trasferibili ed il saldo dei libretti di deposito al portatore.

Di conseguenza, è vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro.

Il divieto riguarda il valore complessivamente oggetto del trasferimento, anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

E' possibile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, **se il frazionamento in più importi inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali, o sia conseguenza di pattuizioni contrattuali** e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 è stata, tuttavia, esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d'importo. E' stato altresì previsto che a decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni per la violazione della normativa di cui trattasi sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.